



ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI I[^] GRADO
82020 FRAGNETO MONFORTE (BN)

Via Padre Pio, 16

Tel./Fax 0824/986188 Cod.Fisc 92022010620 e-mail bnmm03100p@istruzione .it

Regolamento di disciplina
e Statuto delle Studentesse e degli Studenti

Art. 1
(Doveri)

La studentessa/ lo studente deve:

1. essere puntuale e assiduo alle lezioni; si può assentare solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola.
2. essere presente a scuola con il materiale didattico occorrente e deve assumere comportamenti e atteggiamenti rispettosi nei riguardi dei compagni, dei docenti e dell'Istituzione.
3. usare un linguaggio corretto, deve evitare ogni aggressività e le parole offensive che violino la dignità e il rispetto della persona umana.
4. evitare di portare e di utilizzare il cellulare, qualunque strumentazione per riproduzioni audio e video, oggetti contundenti e pericolosi.
5. evitare nel modo più assoluto un abbigliamento/atteggiamento indecoroso, indecente e inadeguato alla scuola e alla comunità scolastica (abiti sconvenienti e trucco vistoso).
6. tenere in ordine gli oggetti personali e deve portare a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio.
7. mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto. Deve rispettare il lavoro degli insegnanti e dei compagni, evitando, in modo particolare, atti e comportamenti di violenza e di sopraffazione nei confronti dei coetanei, dei più deboli, dei disabili o di coloro che, comunque, si trovino in difficoltà.
8. rispettare e fare rispettare i beni suoi e degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora, collaborando a renderlo confortevole e accogliente.
9. risarcire i danni causati volontariamente, involontariamente, per negligenza o imperizia alle persone, agli arredi e alle attrezzature.

10. utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza, evitando atteggiamenti che mettano in pericolo l'incolumità sua e delle altre persone.

11. assumere atteggiamenti corretti durante tutte le fasi della vita scolastica: lezioni, attività laboratoriali, ricreazione, mensa, visite guidate, viaggi di istruzione e uscite sul territorio.

12. Lo studente è tenuto ad informare i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.

13. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

Art. 2

(Codice disciplinare)

1. Nel caso di infrazioni e di inadempienze ai doveri previsti dall'art.1 vengono irrogate sanzioni e provvedimenti disciplinari.

2. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza disciplinare.

4. La responsabilità disciplinare è personale, anche in caso di azioni collettive. Nessuna sanzione può essere inflitta senza essere preceduta da informativa. La sanzione disciplinare deve esplicitare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione.

5. Tutte le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla scuola possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione Scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottati da un organo collegiale (Consiglio di Classe per allontanamento fino a 15 gg.; Consiglio di Istituto per allontanamento superiore a 15 gg.).

8. Le sanzioni si ispirano al principio fondamentale della finalità educativa e costruttiva e non solo punitiva della sanzione stessa, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

9. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, saranno irrogati i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

a) La prima volta che l'alunno viene meno ai doveri di diligenza e puntualità (condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione, scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, abbigliamento/atteggiamenti poco decorosi) è previsto il richiamo verbale con apposita annotazione sul registro di classe e l'obbligo di svolgere i compiti a scuola al termine delle lezioni il giorno successivo alla mancanza (dalle ore 13.15 alle ore 14.00, previa comunicazione ai genitori).

b) La seconda volta che l'alunno viene meno ai doveri di diligenza e puntualità, di cui alla lett. a) e per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo

continuato durante le lezioni, abbigliamento/atteggiamenti indecorosi, violazioni non gravi alle norme di sicurezza, è previsto il richiamo scritto e l'obbligo di esecuzione dei compiti a scuola in orario pomeridiano, previa comunicazione ai genitori.

- c) La terza volta che lo studente commette mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, (lett.a) e per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, abbigliamento/atteggiamenti indecenti, assenza ingiustificata ed arbitraria, turpiloquio, danneggiamento ad oggetti di proprietà della scuola o di altri, molestie continue nei confronti di altri, è previsto l'allontanamento dalla scuola per 2 giorni con l'obbligo per i genitori di prendere l'assegno e far svolgere regolarmente i compiti a casa.

Per gravi scorrettezze verso i compagni l'alunno ha l'obbligo di aiutare il compagno offeso a svolgere esercitazioni in classe e lavori di gruppo, non può partecipare alle visite di istruzione e alle gare sportive e non può essere candidato alla carica di sindaco junior; per lui sono previsti incontri con i docenti di educazione alla cittadinanza e con gli esperti Metodo Feuerstein per imparare ad esercitare l'autocontrollo e a far valere le sue ragioni, impostando adeguatamente la comunicazione e le relazioni tra coetanei e con gli adulti.

Per gravi scorrettezze nei riguardi degli insegnanti l'alunno è obbligato a tenere in ordine materiali di laboratorio e biblioteca di classe e ad eseguire, nei momenti ricreativi, compiti scolastici in aggiunta a quelli assegnati. L'alunno viene escluso da visite guidate, viaggi di istruzione, uscite sul territorio e, per un mese, da particolari attività quali lezioni in palestra e nell'aula informatica; durante queste attività sarà impegnato a svolgere compiti scolastici in aggiunta a quelli assegnati per casa, sotto la vigilanza di un docente tenuto al completamento orario.

Per gravi scorrettezze verso il personale ATA è previsto l'obbligo di aiutare i collaboratori scolastici a pulire i locali (dalle ore 13,15 alle ore 14,00 del giorno dopo, previo avviso scritto ai genitori).

Per l'uso del cellulare durante le attività scolastiche, dentro e fuori la scuola, e per l'utilizzo di qualsiasi strumento di registrazione sia video che audio è previsto per la prima volta il ritiro immediato del cellulare e delle apparecchiature e una sanzione di 100,00 Euro (il materiale viene successivamente consegnato ai genitori). Per le visite guidate e i viaggi di istruzione l'uso viene regolamentato all'atto dell'organizzazione; se poi ne viene fatto uso improprio si applicano le sanzioni previste;

per la 2^a volta è previsto il ritiro immediato del cellulare o di altro dispositivo elettronico per riprese audio/video, una sanzione di 300 Euro e l'allontanamento dalla scuola per 2 giorni.

Per quanto riguarda l'uso di abbigliamento inadeguato è previsto quanto segue:

la 1^a volta l'alunno viene richiamato verbalmente dal docente con annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori;

la 2^a volta l'alunno viene trattenuto fuori dall' aula in attesa che i genitori, avvisati telefonicamente, vengano a riprendere il ragazzo/a;

la 3^a volta l'alunno viene sospeso per 2 giorni con l'obbligo di eseguire i compiti assegnati sotto la diretta responsabilità dei genitori.

- d) Per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, per offese gravi alla dignità della persona, per atti e molestie anche di carattere sessuale e per l'uso del cellulare è previsto l'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni.

Durante il periodo di allontanamento dalla scuola si mantengono rapporti con lo studente e con la famiglia, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. Il genitore ha l'obbligo di tenersi in contatto con la Scuola: prendere l'assegno, far svolgere i compiti e far preparare l'alunno durante la permanenza a casa.

- e) Nel caso si verificano le seguenti due condizioni:
1- reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) o che creino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio o allagamento);
2-il fatto commesso deve essere molto grave;
è previsto l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.
In tale periodo di allontanamento, la scuola promuove, di concerto con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'Autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione e al reintegro.
- f) Nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1-ricidiva per gravi reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure per atti di grave violenza tale da determinare seria apprensione a livello sociale;
2-non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
è previsto l'allontanamento dello studente dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico.
- g) Nei casi più gravi di quelli indicati alla lettera f) (nei casi di estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale, o nei casi di recidivi e gravi reati contro la persona quali violenza grave, percosse reiterate, gravi episodi di bullismo e gravi episodi di natura sessuale, tali da ingenerare un elevato allarme sociale) è prevista l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.
10. Con riferimento alle lettere e) ed f), è compito del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e verificare che il periodo per il quale si vuole disporre l'allontanamento dello studente non vada automaticamente a compromettere la possibilità di essere valutato in sede di scrutinio.
11. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
12. Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli esami di stato, occorre esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
13. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimento presso altra scuola o di passaggio da un grado all'altro di istruzione. Se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa, vengono operati "omissis" sulle identità delle persone coinvolte. Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare avviato, che deve seguire il suo iter fino alla conclusione.
14. L'alunno che è incorso per 3 volte nella stessa infrazione o nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore ai 2 giorni non può partecipare per l'intero anno scolastico alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative individuate dal consiglio di classe e inserite nel POF.

Durante il periodo previsto per le visite o per le attività lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.

15. Le assenze ingiustificate compiute in concorso con altri studenti sono recuperate con la frequenza di tutti i corsi extracurricolari previsti per la classe di appartenenza e abbassano di 2 punti il voto di condotta.

16. Tutte le sanzioni incidono sul voto di condotta.

Art. 3

(Organi competenti)

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) del comma 9. dell'articolo precedente.

2. Il Dirigente Scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola, inoltre interviene quando i docenti non evidenziano la mancanza.

3. Il Consiglio di Classe, allargato anche alla componente genitori, decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a 15 giorni.

4. Il Consiglio di Istituto è competente per la sanzione relativa a fatti che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni. E' competenza esclusiva del Consiglio di Istituto il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

5. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.

6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche a candidati esterni.

7. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione.

Art. 4

(Impugnazioni e Consiglio di Garanzia)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

2. L'Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, è costituito da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, che individua anche un docente supplente, e da due genitori eletti durante le elezioni degli OO.CC. di durata annuale (sono previsti anche due genitori supplenti).

3. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione e in ogni caso prima che la stessa venga eseguita.

4. Nell'Organo di Garanzia subentrano i membri supplenti nel caso di incompatibilità (nel caso faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o il genitore dello studente sanzionato).

5. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide solo se è presente la maggioranza dei suoi membri. Non è prevista l'astensione. In caso di parità, il voto del Dirigente Scolastico vale il doppio.

6. L'Organo di Garanzia si deve esprimere entro 10 giorni dall'impugnazione. Qualora l'Organo non decida entro tale termine, la sanzione non può che ritenersi confermata.

7. L'Organo di Garanzia dura in carica 3 anni, con surroga se decadono i requisiti. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei membri, individuato dal Presidente.

8. L'Organo di Garanzia decide su richiesta dei genitori o di chi esercita la patria potestà sui conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998 n° 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria e del DPR n° 235 del 21/11/2007 recante modifiche ed integrazioni al DPR n° 249.

9. Contro la decisione degli Organi competenti è ammesso ricorso ad un Organo di Garanzia regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che, dopo aver verificato la corretta applicazione della Normativa e dei Regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Entro 30 giorni l'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere.

Nel caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, decide il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 5

(Norme finali)

1. Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza dal Consiglio di Istituto, anche su proposta degli OO.CC..

2. Dei contenuti del presente Regolamento, unitamente a quelli del Regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.